



Così lavorano...

Iniziamo a pubblicare le recenti diverse proposte di legge sulle lingue minoritarie presentate in Regione. "Diverse" è in questo caso un eufemismo: la proposta qui di seguito è piuttosto "una e trina".

Una spiegazione c'è: perché rischiare di finire sui blog fra gli ultimi in classifica per numero di proposte di legge presentate? Non ne vale la pena: chiunque può scrivere una proposta di legge e portarsi a casa la sua bella figura. Il legislatore può disporre di una banca-dati di leggi bell'e pronte, basta andarle a copiare. Per essere originali si può inserire una folla di rappresentanti, delegati, responsabili, presidenti e vicepresidenti per riempire legioni di consulte, commissioni e osservatori del tutto inutili, per fare parole, coprire l'inazione, distribuire gettoni di presenza

e accontentare ognuno i propri potenziali elettori. Verrà discussa? Verrà approvata? Porterà beneficio alla comunità? Poco importa: loro l'hanno presentata...

Bisogna sapersi accontentare, è pur sempre un passo avanti, no?... E allora contentomse. Sì, siamo tutti (cornuti e) contenti! Spartitevi pure con noncuranza gli elettori delle lingue del Piemonte...

Se la montagna degli articoli 3 e 6 della Costituzione, dopo fiumi di parole, ha poi finito col partorire, dopo mezzo secolo, quel "topolino" di Legge 482, dopo trentacinque anni di parole e paroloni risuonati in Via Alfieri ci coglie un dubbio: e se fosse tutta una scusa per prenderci in giro e far fare, a proposito di topi, "la fin del giari" proprio a noi?

Proposta di legge regionale n. 22 presentata il 16 Maggio 2005
"Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Piemontesi del Piemonte".

Primo firmatario: Allasia Stefano
 Dutto Claudio, Monteggia Stefano, Rossi Oreste

Proposta di legge regionale n. 155 presentata il 12 Ottobre 2005
"Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della Val d'Ossola e della Val Sesia".

Primo firmatario: Ghigo Enzo
 Leo Giampiero, Pedrale Luca

Proposta di legge regionale n. 134 presentata il 5 Agosto 2005
"Valorizzazione e salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali delle minoranze linguistiche storiche dell'arco alpino piemontese".

Primo firmatario: Travaglini Marco; AUDDINO A.-BARASSI P.-BELLION M.-BERTETTO O.-BIZJAK A.-BOETI A.-BOSSUTO I.-CATTANEO P.-CAVALLARO S.-CLEMENT G.-COMELLA P.G.-DALMASSO S.-DEAMBROGIO A.-FERRARIS G.-LARIZZA R.-LEPRI S.-MORICONI E.-MOTTA A.-MULIERE R.-PIZZALE G.-PLACIDO R.-POZZI P.-RABINO M.-RESCHIGNA A.-RICCA L.S.-ROBOTTI L.-RONZANI G.W.-ROSTAGNO E.-RUTALLO B.-SPINOSA M.-TURIGLIATTO M.-VALLOGGIA G.

Art. 1 (Finalità)

1. In applicazione

dell' articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), in combinato disposto con la legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte), e preso atto della delimitazione dell'ambito territoriale della minoranza piemontese presente in Piemonte,

con la presente legge la Regione Piemonte detta i principi fondamentali ai quali intende ispirare la propria azione a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali dei Piemontesi.

Art. 2 (Comuni piemontesi)

si riconoscono come Comuni piemontesi tutti i comuni ubicati sul territorio della Regione, salvo eventuali successive modifiche.

dell'articolo 7, comma 4, dello Statuto preso atto della delimitazione dell'ambito territoriale della minoranza walser presente nella Val d'Ossola e nella Valsesia, delimitazione adottata dai Consigli provinciali del Verbano Cusio Ossola e di Vercelli,

dei Walser.

Art. 2 (Comuni walser)

1. Ai sensi ed in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, si riconoscono come comuni walser quelli individuati dal Consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola ovvero Baceno, Formazza, Macugnaga, Ornavasso, Premia e Valstrona, nonché quelli individuati dal Consiglio provinciale di Vercelli ovvero Alagna Valsesia, Carcoforo, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella e Riva Valdobbia; salvo eventuali successive modifiche a termini della l. 482 /1999.

In applicazione dell'articolo 7 dello Statuto regionale e

tutela delle minoranze linguistiche storiche), la Regione Piemonte detta i principi fondamentali ai quali intende ispirare la propria azione a sostegno della valorizzazione e della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali delle minoranze linguistiche storiche dell'arco alpino piemontese.

Art. 2 (Definizione)

si riconoscono come minoranze linguistiche storiche dell'arco alpino piemontese le minoranze occitana, franco-provenzale e walser, individuate dall'articolo 7, comma 4 dello Statuto regionale.

Art. 3 (Principi e ambiti dell'azione regionale)

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni piemontesi, | popolazioni walser, | minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di una organizzazione adeguata.

2. Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali: a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni piemontesi, | walser, | storico-linguistiche

con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento

delle identità etnica, linguistica e | delle identità etnica, linguistica e | dell'identità linguistica e culturale delle
culturale della comunità piemontese; | culturale della comunità walser; | rispettive comunità;

c) l'introduzione progressiva, accanto alla lingua italiana, della lingua piemontese | della lingua tedesca walser | delle lingue delle minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2

negli uffici degli enti locali e in quelli dell'Amministrazione regionale presenti sul territorio dei comuni di cui all'articolo 2; | di cui all'articolo 2; | individuati ai sensi della l. 482/1999;

d) l'insegnamento della lingua piemontese | della lingua tedesca walser | delle lingue delle minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2 nelle scuole presenti nei singoli comuni del territorio, | nelle scuole presenti nei comuni di cui alla lettera c),

entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico - sociali e di sviluppo delle comunità, alla valorizzazione

della sua cultura e dei suoi idiomi; | della sua cultura e dei suoi idiomi; | delle loro culture e dei loro idiomi;

e) l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura Piemontese, | sulla cultura walser, | sulle culture delle minoranze linguistiche storiche dell'arco alpino piemontese,

già in atto presso istituzioni e associazioni, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;

f) lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari; g) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni piemontesi, | walser e germanofone, | parlanti la stessa lingua in modo identico o simile,

presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

h) il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali piemontesi, | walser, | delle minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2, anche con | anche con | anche mediante la ricezione di programmi radiofonici e televisivi

in lingua piemontese. | in lingua tedesca. | nelle rispettive lingue; i) il sostegno alla rete informatica destinata a raccogliere le "banche dati" realizzate con il concorso di uffici e sportelli linguistici occitani, franco-provenzali e walser, programmi internazionali e attività culturali di singole istituzioni ai vari livelli, garantendo la loro fruizione da parte del pubblico.

Art. 4 (Consulta permanente per la salvaguardia

della lingua e della cultura piemontesi) | della lingua e della cultura walser) | delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche storiche dell'arco alpino piemontese)

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione

delle popolazioni piemontesi dei | delle popolazioni walser dei comuni di | delle minoranze linguistiche storiche dell'arco alpino piemontese presenti nei comuni di cui al comma 2, lettera c), comuni di cui all'articolo 2 | cui all'articolo 2 | dell'articolo 3

alle iniziative volte a dare attuazione alla presente legge, istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta permanente per la

salvaguardia della lingua e della cultura piemontese. | salvaguardia della lingua e della cultura walser. | valorizzazione e la salvaguardia delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche storiche dell'arco alpino piemontese.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;

b) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, o suo delegato;

c) un rappresentante scelto fra gli Assessori provinciali competenti in materia di cultura e istruzione;

d) un rappresentante per ciascuna delle province designati dai rispettivi consigli provinciali;

e) tre rappresentanti scelti fra i presidenti delle associazioni piemontesi dotate di personalità giuridica che abbiano fra i propri scopi la tutela della cultura piemontese e che abbiano sede nel territorio regionale o loro delegati, designati ogni due anni dall'Assessore regionale competente in materia di cultura.

c) l'Assessore competente in materia di istruzione e cultura della Provincia del Verbano Cusio Ossola, o suo delegato;

d) l'Assessore competente in materia di istruzione e cultura della Provincia di Vercelli, o suo delegato;

e) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Alagna Valsesia, Baceno, Carcoforo, Formazza, Macugnaga, Ornavasso, Premia, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia e Valstrona, designato dal Consiglio comunale;

f) il Presidente della Associazione internazionale dei Walser (Internationale Vereinigung fur Walstertum), o suo delegato;

g) il Presidente della Fondazione Enrico Monti - Sezione Italiana del Walser Institut, o suo delegato;

h) due rappresentanti delle associazioni culturali walser della Provincia del Verbano Cusio Ossola, designati ogni due anni dall'Assessore provinciale competente in materia di cultura, tra i rappresentanti delle Associazioni dotate di personalità giuridica che abbiano tra i propri scopi la tutela della cultura walser ed abbiano sede nella Provincia del Verbano Cusio Ossola;

i) due rappresentanti delle associazioni culturali walser della Provincia di Vercelli, designati ogni due anni dall'Assessore provinciale competente in materia di cultura tra i rappresentanti delle Associazioni dotate di personalità giuridica che abbiano tra i propri scopi la tutela della cultura walser ed abbiano sede nella Provincia di Vercelli.

b) gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e cultura, o loro delegati;

c) gli Assessori competenti in materia di istruzione e cultura delle province interessate, o loro delegati;

d) un rappresentante per ogni minoranza linguistica di cui all'articolo 2 per ciascuna provincia interessata, ciascuno eletto ogni due anni dai comuni di cui al comma 2, lettera c) del precedente articolo 3 convocati in apposita assemblea provinciale dall'assessore provinciale competente in materia di cultura;

e) un rappresentante delle associazioni culturali per ogni minoranza linguistica di cui all'articolo 2 per ciascuna provincia interessata, ciascuno designato ogni due anni dall'assessore provinciale competente in materia di cultura tra i rappresentanti delle associazioni dotate di personalità giuridica che abbiano tra i propri scopi la tutela della cultura della minoranza linguistica ed abbiano sede nella provincia;

3. La Consulta elegge al proprio interno un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da tre Vice Presidenti, uno per ciascuna minoranza linguistica storica dell'arco alpino piemontese individuata dall'articolo 2.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Consulta potrà nominare, con funzioni consultive, una Commissione formata da esperti e tecnici, definendone con apposito regolamento composizione e compiti.

5. Ai lavori della Consulta possono essere chiamati a partecipare amministratori, funzionari ed esperti competenti nelle materie oggetto dell'ordine del giorno.

6. La Consulta ha funzioni di osservatorio, consultive e propositive in materia di attuazione della presente legge. Essa formula pareri e proposte, anche attraverso apposite relazioni alla Giunta regionale.

7. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e deve comunque essere convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti o il Presidente della Giunta regionale.

3. La Consulta elegge al proprio interno un presidente ed un vicepresidente.

(1 - continua)

Sul prossimo numero altri progetti di legge presentati in Regione

Nel 2005, nei cinque mesi fra la metà di maggio e la metà di ottobre sono state presentate in Regione tre proposte di legge perfettamente uguali, dove la differenza più evidente (a parte le solite consulte e commissioni) è data dai destinatari del provvedimento: solo chi parla piemontese nel primo caso, solo i Walser nel secondo e tutti salvo chi parla piemontese nel terzo. Si domanderanno i lettori: ma non era meglio presentare una legge a tutela di chi parla una lingua storica sul territorio amministrato dalla Regione? Eh, la fate troppo semplice... e poi come la mettiamo con l'«ideologia?» E se poi non si fanno le loro ripicche come possono raccogliere i loro consensi? E come fanno gli altri a calamitare quelli di chi non è d'accordo?

Invece così sono tutti contenti.

Volendo considerare questa/e proposta/e nel merito, rimarchiamo molte belle e altisonanti dichiarazioni di principio che nulla tolgono e nulla aggiungono alla legge regionale in materia attualmente in vigore (la L.R. 26/90). In breve, tutte e tre le proposte ne cambiano la forma letteraria e colgono l'occasione per escludere dalla tutela qualche comunità di parlanti. Il giudizio sarebbe negativo anche in caso di unificazione delle tre proposte: ricalcando (e in certi passaggi addirittura impoverendo) l'attuale L.R. 26/90 il destino di una siffatta legge sarebbe inevitabilmente lo stesso di quella che la precede, vale a dire molte parole e pochi fatti. Lettera morta.